ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2
FOSCOLO – MONTESSORI – S. ERMINIO
Via Pinturicchio, 64 - 06122 PERUGIA - Tel. 075 5724612 – Fax 075 5723061
e-mail: pgic862006@istruzione.it – pec: pgic862006@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.istitutocomprensivoperugia2.edu.it/
Cod. mecc.: PGIC862006 C.F. 94152450543

AL PERSONALE DOCENTE
A TEMPO DETERMINATO
DELL'ISTITUTO

OGGETTO: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L.228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

5. Decreto Legge del 07/08/2026, n. 144 art. 1 commi 1 e 2, "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile" entrato in vigore l'8/8/2026.

Il D.L. 144/2026 chiarisce che "[…] Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie […]".

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il personale docente deve usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato. Per tutti i docenti è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni esclusi i giorni destinati alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto per il personale con contratto annuale (al 31/8).

La monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

IL PERSONALE INTERESSATO È PERTANTO INVITATO A PRODURRE DOMANDA DI FERIE NEI PERIODI SOPRA INDICATI, IN CASO CONTRARIO IL PERSONALE INTERESSATO PERDERÀ IL DIRITTO ALLE FERIE E ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Luca Arcese
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

FIRMA DEL DOCENTE PER PRESA VISIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

Firmato digitalmente da LUCA ARCESE